



Regolamento Regionale 27 maggio 2008 n. 1

“Regolamento per la Gestione degli Ungulati in Emilia - Romagna”



Dott. ssa Simona Alberoni

Parma, 30.10.2013





Titolo I

(Art. 1)

Vengono definiti finalità e principi:

- Conservare le specie presenti in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;
- Conseguire gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori provinciali;
- Contribuire alla conoscenza delle popolazioni di Ungulati presenti sul territorio regionale con metodologie indicate dall'ex-INFS, ora ISPRA;
- Razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di **CERVO**



Título II

(Artt. 2 - 6)

Definisce le figure tecniche preposte alla gestione faunistico-venatoria degli Ungulati (Art. 2):

- Tecnico faunistico (provisto di laurea) con specializzazione attestata dall' [ISPRA](#);
- Istruttore faunistico, abilitato dalla [REGIONE](#) mediante appositi corsi di formazione e prove d' esame finali;
- Cacciatore di selezione abilitato al prelievo di [cinghiale, capriolo, daino e muflone](#);
- Cacciatore di selezione specializzato nel prelievo del [cervo](#);
- Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
- Caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- Conduttore di cane da traccia;
- Conduttore di cane limiere;
- Operatore abilitato ai censimenti;
- Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.

Tecnico ed Istruttore faunistico possono occuparsi della gestione del cervo solo dopo aver acquisito un' apposita attestazione di idoneità rilasciata dall' ISPRA.



Ciò è dovuto alla biologia complessa del cervo, che NON è un capriolo di grandi dimensioni !!

Le altre figure vengono abilitate dalla PROVINCIA, mediante apposite prove d' esame, previa frequentazione di corsi specifici.

Percorsi, attività didattiche e requisiti per l' accesso ai corsi, nonché modalità d' esame e composizione delle commissioni, vengono stabiliti dalla Giunta Regionale, sulla base di indicazioni fornite dall' ISPRA.



Su proposta del **Consiglio Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC)**, le Province suddividono il territorio in Distretti per la gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di Ungulati presenti al loro interno (Art. 3).

Il **Consiglio Direttivo dell' ATC** nomina, per ciascun Distretto:

- **UN Responsabile** e fino a **TRE Vice-Responsabili**, che devono possedere una delle qualifiche precedenti;
- **UN referente** per i rilevamenti biometrici;
- **UN referente** per il recupero dei capi abbattuti (Art. 4).

Il Responsabile del distretto del Cervo, deve essere in possesso della qualifica di specializzazione per il prelievo di questo Ungulato (Art.4).



Il **Responsabile del Distretto** deve garantire (Art. 4):

Un buon livello di efficienza dell' organizzazione dei censimenti;

- a. Pronta reperibilità di almeno due persone (tra Responsabile e suoi collaboratori) in ogni giornata del periodo di abbattimento;
- b. Organizzazione rapida ed efficace del recupero con cane da traccia dei capi feriti e trasporto dei capi abbattuti presso il **CENTRO DI CONTROLLO**;
- c. Aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e delle persone assegnatarie presenti nel Distretto;
- d. Passaggio delle suddette informazioni a Commissione tecniche e Provincia (ove richiesto);
- e. Gestione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia.

IMPORTANTE: Sempre nell' Articolo 4, al Comma 4, Lettera k), viene stabilito che è cura del cacciatori "l' informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale".





Relativamente alle Aziende Faunistico Venatorie, le attività svolte dagli ATC sono a carico del concessionario, che a tal fine si avvale di un Tecnico Faunistico (Art. 5).

Gestione degli Ungulati nei Parchi Regionali e nelle Aree Contigue (Art. 6)

1. Così come stabilito dall' Articolo 36 della L.R. 06/2005, alle attività di monitoraggio e censimento degli Ungulati nei territori dei Parchi e delle Aree Contigue provvede direttamente l' Ente di gestione, avvalendosi di personale abilitato. Parco e soggetti gestori dei territori circostanti si coordinano al fine di assicurare uniformità nei tempi e nelle metodologie utilizzate;
2. SE nell' Area Contigua è ammesso l' esercizio venatorio agli Ungulati, tutte le attività di cui prima vengono svolte dall' E. d. g., il quale si avvale della consulenza di un Tecnico Faunistico;

- 
3. Nel Regolamento Venatorio, l' E. d. g. deve definire le specie ammesse al prelievo, le modalità del prelievo stesso, le modalità di recupero dei capi feriti, nonché l' indicazione del centro di controllo a cui conferire i capi abbattuti;
 4. L' E. d. g. può affidare la gestione venatoria agli ATC (Art. 38 della L.R. 06/2005). In questo caso le indicazioni relative agli adempimenti gestionali, comprese le prescrizioni relative al prelievo, dovranno essere riportate in una apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

Titolo III

(Artt. 7 - 10)

Definisce le modalità e le tecniche di gestione delle popolazioni di cervo presenti sul territorio Regionale e non solo.....

(es. Gestione delle popolazioni residenti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi).

Título IV

(Artt. 11-17)

- Definisce le forme di prelievo e le modalità di caccia agli Ungulati;
- Stabilisce che l' unica forma di prelievo ammissibile per Cervidi e Bovidi (Capriolo, Cervo, Daino e Muflone) è quella IN FORMA SELETTIVA;
- Stabilisce che i **PIANI DI PRELIEVO** ed i **CENSIMENTI** (articolati per specie, sesso e classi di età), devono essere presentati alla **Provincia** da Consiglio Direttivo dell' ATC, concessionari di AFV ed E. d. g. dei Parchi annualmente e almeno 45 giorni prima dell' inizio del prelievo;
- La Provincia acquisisce il parere dell' ISPRA in merito ai piani suddetti e quindi il approva ;

- 
- L'accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori iscritti ad ATC e nell' Area Contigua ai Parchi è riservato ai cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui sopra;
 - Viene stilata una graduatoria (elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all' impegno profuso nell' attività di gestione), in base alla quale ad ogni cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per classi di sesso ed età, fino ad un massimo di 5 capi per la medesima specie;
 - E' sempre obbligatorio l' accompagnamento dei cacciatori esterni all' ATC in possesso di un titolo di abilitazione al prelievo selettivo **NON** equipollente a quello richiesto in ambito regionale.

- Relativamente al **CINGHIALE**, il prelievo venatorio è consentito sia tramite le forme di **CACCIA COLLETTIVA** (**Braccata, Battuta, Girata**), che in **FORMA SELETTIVA**.



BATTUTA & BRACCATA

(Art. 17)

- Battuta e Braccata sono le forme di caccia collettiva al cinghiale più diffuse;
- La Battuta si differenzia dalla Braccata solo ed esclusivamente per l'uso dei cani;
- Entrambe provocano disturbo elevato a tutta la fauna selvatica, soprattutto la braccata (uso di mute di cani di dimensioni elevate);
- Il numero di squadre è definito dalla Provincia, in relazione alle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché dalle scelte gestionali, che devono essere conformi a quanto definito dal Piano faunistico-venatorio provinciale;
- Nel corso delle battute o delle braccate, i cacciatori che vi prendono parte NON possono dedicarsi ad altre forme di caccia (es. vagante).



GIRATA

(Art. 16)

- È un metodo di caccia sicuramente meno impattante di braccata e battuta a causa del minor numero di operatori e cani coinvolti;
- È il metodo di caccia da preferirsi in ambiti “tutelati”, come le Aree Contigue dei Parchi, in cui è essenziale ridurre al minimo il disturbo dovuto all’attività venatoria;
- Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata **NON** possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria;
- Analogamente a battuta e braccata, gli operatori impegnati nella girata, **NON** possono svolgere altre forme di caccia.

Titolo V

(Artt. 18-21)

- Regola le attività di ripopolamento, controllo e recupero dei capi abbattuti;
- Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati sono effettuati esclusivamente sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'ISPRA. È sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto;
- Il recupero dei capi feriti o abbattuti avviene avvalendosi di un conduttore di cane da traccia abilitato.



Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo (Articolo 21)

I capi abbattuti nell' esercizio dell' attività venatoria o nell' ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Enti di gestione dei parchi possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti fissati nell' allegato tecnico al presente regolamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, relativa all' igiene dei prodotti alimentari, e dal Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.





Título VI

(Artt. 22 - 23)

Divieti e Sanzioni

1. Durante la stagione venatoria, nei Distretti di caccia **È VIETATO**: accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni, compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. **È** anche vietato collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati dal Calendario venatorio;
2. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. **È** consentito il trasporto degli animali abbattuti;

- 
3. Durante la battuta o braccata è altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone ;
 4. È vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per il prelievo in forma selettiva;
 5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, articolo 61, della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche;
 6. Se vengono accertate violazioni sul territorio dell' ATC o nell' Area Contigua ai Parchi, Consiglio Direttivo ed E. d. g. hanno l'obbligo di informare la Provincia, per l' eventuale irrorazione di sanzioni;
 7. Per le medesime violazioni, possono essere applicate le sanzioni previste negli Statuti e Regolamenti di ATC ed Enti Parco.



Girata?!?

Braccata?!?

Battuta?!?

?


SAM/LA





Per quanto possano differire nelle modalità di svolgimento e nel numero di operatori coinvolti, battuta, braccata e girata si basano su un principio comune e piuttosto semplice.

1. Su tre lati della zona da battere (a fini venatori o censitori), vengono posizionati degli osservatori (le cosiddette “poste”), in modo tale che sia sempre visibile l'operatore posto alla sinistra del precedente;
2. Il quarto lato è chiuso da una fila di operatori in movimento (meglio conosciuti come “battitori”), che hanno lo scopo di muovere gli animali verso le poste;
3. La fila dei battitori dovrebbe muoversi in modo allineato;
4. Se durante un censimento, poste e battitori contano gli animali in uscita;
5. Nel corso di una battuta di caccia, invece, si spara agli animali mossi... stesso metodo, fini diversi!

Braccata e battuta vengono utilizzati in aree di ampie dimensioni, mentre le zone di girata hanno estensione più limitata.





BATTUTA & BRACCATA

Sebbene i termini “battuta” e “braccata” vengano spesso utilizzati come sinonimo, occorre sempre ricordare che tra i due metodi di caccia esiste una differenza di base molto importante per quanto riguarda il disturbo che viene arrecato alla fauna selvatica in seguito ad azioni di attività venatoria.



Nella **BATTUTA** gli animali vengono mossi **solo ed esclusivamente dal fronte dei battitori**, mentre nella **BRACCATA** gli animali vengono scovati e mossi **quasi esclusivamente grazie all' ausilio di mute di cani** più o meno abili.




BATTUTA & BRACCATA

(allegato tecnico)

- Le squadre per la caccia al cinghiale (braccata o battuta) sono composte da un minimo di 40 cacciatori;
- Salvo diverse disposizioni della Provincia, battute e braccate si effettuano con la presenza di almeno 15 membri della squadra;
- Ogni cacciatore può afferire ad una sola squadra nella stessa stagione venatoria;
- Alla battuta o braccata possono partecipare un massimo di 5 invitati (indicati dal caposquadra), non iscritti all' ATC;
- Prima dell' inizio, il caposquadra deve compilare la scheda delle presenze;
- A fine giornata, i caposquadra deve compilare la scheda di abbattimento;

- Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci;
- Ad ogni azione di caccia, il caposquadra è tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata;
- Deve anche accertarsi che nel corso delle azioni di caccia vengano utilizzati i giubbetti ad alta visibilità;





Il caposquadra è anche tenuto ad avere sempre con sé e, in caso di controllo, a mostrare agli Agenti Accertatori i seguenti documenti:

- a. Documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia;
- b. Autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco;
- c. Scheda giornaliera della battuta.



ARMI CONSENTITE:

- a. Fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica ;
- b. Armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;
- c. **E' VIETATO** portare cartucce a munizione spezzata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I partecipanti devono caricare l' arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine.

Il cacciatore **NON** deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Composizione delle mute di cani (Solo per le braccate):

- a. Nessuna limitazione, se tutti i cani sono in possesso dell'abilitazione rilasciata dall' ENCI;
- b. Massimo 12 individui, se nessun cane è abilitato. Il caposquadra può chiedere l'uso di un numero maggiore di cani, motivato sia dalla necessità di affiancamento di animali di età inferiore ai 24 mesi, sia da particolari condizioni fisiche o faunistiche del territorio;
- c. Nel caso in cui l'autorizzazione suddetta venga rilasciata, potrà essere raggiunto il numero massimo di 28 individui, con la seguente composizione: fino a 12 individui in possesso dell'abilitazione ENCI, fino 12 individui, di età superiore ai 24 mesi, privi dell'abilitazione ENCI e fino a 4 individui giovani (di età inferiore ai 24 mesi), in addestramento.

GIRATA (allegato tecnico)

La girata si differenzia dalla braccata per i seguenti motivi:

- 1) Viene utilizzato UN solo cane con funzioni di limiere (in possesso di apposita abilitazione);
- 2) Il numero dei componenti della squadra è decisamente inferiore;
- 3) L'area interessata dalla girata ha dimensioni limitate.

Ciascun gruppo di girata è composto da:

- 1) UN conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra di braccate o battute;
- 2) Da un minimo di 4 ad un massimo di 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso.



Il conduttore nomina due sostituti tra i membri del gruppo stesso.

Per ogni azione di girata, il referente (o il suo sostituto) compila la scheda delle presenze (prima di iniziare) e la scheda di abbattimento a fine giornata.

Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere ed un numero variabile da 4 a 10 cacciatori.

Il numero massimo di invitati è 3 e in quel caso, nella squadra devono essere presenti almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso (dato che il numero massimo di partecipanti è 10, restano 3 posti liberi per altri componenti del gruppo).

I cani utilizzati devono essere abilitati da apposite prove di lavoro ENCI.

E' obbligatorio l'uso dei giubbetti ad alta visibilità.

Ad ogni gruppo di girata vengono assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone nelle quali sono individuate parcelle di girata.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

E' vietato lo svolgimento di battute o braccate all' interno delle zone destinate alla girata, che vengono delimitate da appositi cartelli.





ARMI CONSENTITE:

- a. Fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica ;
- b. Armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;
- c. **E' VIETATO portare cartucce a munizione spezzata .**

Anche se non espressamente richiamate, in quanto il metodo di caccia è diverso, anche per la girata valgono le stesse norme di buon senso obbligatorie in battute e braccate: raggiungere le poste con l'arma scarica; caricare l' arma al segnale di inizio girata e scaricarla al segnale di fine; **NON** abbandonare la posta assegnatagli dal referente, fino al segnale di fine girata.

Ciò andrebbe fatto sempre, indipendentemente dagli obblighi di legge, per l'incolumità di ogni singolo partecipante!!!

Altre materie regolamentate dall' Allegato Tecnico:

1. Attività di accompagnamento nella caccia di selezione;
2. Caratteristiche della prova di tiro;
3. Modalità di prelievo in forma selettiva negli ATC, nelle Aree Contigue ai Parchi e nelle Aziende Faunistico Venatorie.



Filmati relativi alle braccate in allegato

DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI:

In recepimento di quanto prescritto dal Regolamento CEE 853/04, relativo all'igiene degli alimenti di origine animale, i capi abbattuti possono avere le seguenti destinazioni:

- a. Autoconsumo da parte del cacciatore;
- b. Cessione diretta (di "piccoli quantitativi" di selvaggina);
- c. Commercializzazione, ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un centro di lavorazione delle carni autorizzato.

Per i capi abbattuti nell'ambito di piani di controllo (effettuati da Province ed Enti Parco), **L'UNICA** destinazione ammessa è il conferimento presso un centro di lavorazione delle carni (oppure lo smaltimento delle carcasse come rifiuti da destinare all'incenerimento!!!).

- 
1. Autoconsumo: da parte del cacciatore nell' ambito domestico privato;
 2. Cessione diretta: fornitura di Piccoli Quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica da parte del cacciatore:
 - ✓ Direttamente al consumatore finale;
 - ✓ Ai laboratori annessi agli esercizi: di commercio al dettaglio o di somministrazione, a livello locale (definito dalla Conferenza Stato-Regioni come il territorio della Provincia o delle Province contermini).

Il dettagliante (macellaio, ristoratore, ecc...) che acquista prodotti da un cacciatore, ha la **responsabilità diretta** sui prodotti che acquista, inoltre ha l' **obbligo** di assicurarne la rintracciabilità.

IN PRATICA ha sempre:

- a. L'obbligo di documentare la provenienza della selvaggina;
- b. Di disporre dell'esito favorevole dell'analisi per la ricerca della Trichina per le carni di cinghiale;

Nel caso di cessione diretta, l'unico obbligo del cacciatore è quello di compilare un modulo (Mod 1), in cui si documenta solo ed esclusivamente la provenienza dell'animale, ovvero data, ora, luogo e comune di abbattimento.

Diversa è invece la situazione nel caso della

3. Commerciizzazione: **OBBLIGATORIA** per gli Enti che effettuano piani di contenimento (Province, Parchi).

COMMERCIALIZZAZIONE


- Tramite l'invio della carne ad un Centro di lavorazione delle carni riconosciuto ai sensi del Reg. n.853/2004/CE;
- Con l'obbligo di documentarne la provenienza (Mod 2);
- Per l'ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. n.853/2004/CE;
- Per la bollatura sanitaria, in caso di giudizio favorevole.

In caso di commercializzazione delle carni, le carcasse non scuoiate devono essere refrigerate e portate ad una temperatura di 7° C nel più breve tempo possibile.

A tal fine è consentito lo stoccaggio delle carni in un centro di sosta o di raccolta temporaneo, in attesa del conferimento al centro di lavorazione delle carni. Nel centro di sosta le carni possono essere esaminate da una "persona formata".



Per Centro di Sosta o Centro di Raccolta si intende un “Punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti” o una “Casa di Caccia”, dotato di pareti e pavimenti facilmente lavabili, acqua pulita, di una cella frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri scarti non destinati al consumo umano. Resta inteso che nei centri di raccolta devono essere rispettati i requisiti gestionali previsti dal Reg. 582/2004/CE e dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei capi conferiti, al fine della rintracciabilità.



RICAPITOLANDO....

Capo abbattuto

Autoconsumo

Cessione diretta

Compilazione della dichiarazione di provenienza da parte del cacciatore ed esami a carico del ricevente.

Incenerimento!?! ← - -

Commercializzazione

Obbligatoria per Enti che effettuano piani di controllo.

Centro di Raccolta

Eventuale esame preliminare da parte di una persona formata e prelievi del caso.

Centro di Lavorazione delle carni

Esami sanitari, lavorazione, marchiatura e bollatura delle carni idonee al consumo.



La D.G. R.E.R. n. 970 del 02/07/2007 recepisce gli accordi nn.2470 – 2477 del 09/02/2006 della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome che:

1. Definisce “l’ambito locale” come il territorio della Provincia in cui esercita l’attività venatoria il singolo cacciatore alla stanziale o in cui opera la squadra di cacciatori e delle Province contermini;
2. Fissa quale “Piccolo Quantitativo”:
 - a. Per la piccola Selvaggina: 500 capi/cacciatore/anno;
 - b. Per la selvaggina di grossa taglia (cinghiali): 1 capo intero/cacciatore/anno.

Considerando la dimensione minima per le squadre di battuta e braccata imposta dal presente Regolamento (40 cacciatori), ogni singola squadra può potenzialmente immettere sulle tavole 80 cinghiali (autoconsumo + cessione diretta) con controllo sanitario ridotto o nullo!!!



Relativamente ai Centri di Lavorazione delle carni:

1. Nelle Province di Parma e Piacenza NON ne è presente nemmeno uno! Il macello di Parma aveva avviato le pratiche per il riconoscimento, ma il progetto è stato accantonato a causa delle spese troppo onerose e dei problemi logistici conseguenti al riconoscimento;
2. Il Centro di Lavorazione delle carni più vicino si trova a Bologna!
3. L'unico Centro di Raccolta autorizzato è quello presso il Parco Regionale Boschi di Carrega, che ha una convenzione col Centro di Lavorazione di Bologna.



Sospensione dei piani di contenimento del cinghiale da parte di parecchie Province e molti Enti Parco in tutta la Regione. Possono essere svolte azioni di disturbo e allontanamento degli animali, ma il problema viene solo spostato da una zona ad un'altra. La conseguenza principale è un potenziale aumento dei danni causati da questo Ungulato e del malcontento degli agricoltori!!

A group of piglets is shown in a field. The piglets are brown and white, with some having dark spots. They are gathered together, and one piglet in the foreground is looking towards the right. The background is a soft-focus field of green grass and yellow flowers. At the top of the image, there is a decorative banner with a yellow and green pattern on the left and a blue and white pattern on the right. A thought bubble is overlaid on the left side of the image, containing the text "Grazie per l'attenzione!".

Grazie per
l'attenzione!